

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1230/4115/3 sott. 1

Roma, 30 gennaio 2008

OGGETTO: Prevenzione incendi. Metanifera di XXXXX S.p.A. sita nel Comune di XXXXX in Via XXX, loc. XXXX e loc. XXXX. Rimozione estintori in luoghi non presidiati.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in argomento, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio concorda con il parere espresso da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando VV.F. di Varese riguardante la possibilità di ritirare gli estintori presenti su impianti di GPL non presidiati, in analogia a quanto autorizzato per reti di trasporto e distribuzione di gas metano (a tale proposito il richiedente allega copia della nota ministeriale prot. P126/4105 del 13/03/2000, della quale però non si conoscono i termini della richiesta).

Nel condividere il parere espresso dal Comando provinciale di Varese si ritiene che, laddove prevista dalla regola tecnica, la presenza degli estintori debba essere costantemente assicurata.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero.

Parere del Comando

In riferimento alla nota di questo Comando prot. n° 950/prev del 21 febbraio 2007, sulla quale codesta Direzione Regionale ha richiesto con nota prot. n° 4509 del 8 marzo 2007 di esplicitare i relativi contenuti e l'eventuale parere, si allega ad ogni buon fine la documentata richiesta pervenuta dalla Società in oggetto con nota del 23 novembre 2006 (ns. prot. n° 6190 del 24 novembre 2006).

A tal proposito, ribadendo il precedente parere, si ritiene che la "protezione" tramite rete di recinzione per questi serbatoi di G.P.L., per la intrinseca pericolosità degli stessi, possa essere sufficiente anche per gli estintori.

La violazione della recinzione di tali impianti di distribuzione centralizzata infatti, collocata necessariamente alla distanza di sicurezza esterna dal mantello del serbatoio, costituirebbe una azione volontaria potenzialmente ben più grave della semplice sottrazione dell'estintore.

Si ritiene pertanto che la Società che gestisce l'impianto debba verificare e, se del caso potenziare, gli accorgimenti antintrusione (p.es. impianto di allarme, rete di recinzione, ecc), piuttosto che rimuovere o delocalizzare gli estintori previsti in prossimità del deposito.